

Allegato " B " all'atto

n. 22458 di repertorio

n. 10541 di raccolta

Allegato "A" al n..... Repertorio

STATUTO
della
COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI FRA COMMERCianti E ARTIGIANI
DI SIRACUSA

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1) E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI FRA COMMERCianti E ARTIGIANI".

Tale denominazione potrà essere sostituita, nell'uso corrente, dalla sigla "COMFIDI"

Art. 2) La cooperativa, basata sui principi della mutualità e senza finalità di lucro, si propone di effettuare in favore dei propri soci l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine in favore delle piccole e medie imprese associate da parte di aziende e istituti di credito, ed in genere di tutti gli operatori del settore del credito alle piccole e medie imprese, ivi inclusi quelli operanti nel settore della locazione finanziaria ed in quello della cessione del credito sia pro-soluto che pro-solvendo.

Per il raggiungimento di tale oggetto la cooperativa potrà inoltre svolgere ogni altro servizio connesso o strumentale allo stesso, ivi incluso l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, sempre nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La società può aderire ad un consorzio di secondo grado.

Art. 3) La Cooperativa dura fino al 31.12.2021. Potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei Soci. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4) La Cooperativa ha sede in Siracusa.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con delibera dell'organo amministrativo:

a) può essere trasferito il domicilio nell'ambito della sede legale;

a)b) potranno essere istituite o soppresse succursali, filiali, uffici agenzie e rappresentanze.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5) Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

a) dal Capitale della Società;

a)b) dai fondi di riserva;

a)c) da un Fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti, di Associazioni o di Privati;

a)d) da un Fondo che potrà specificatamente essere destinato alla prestazione di garanzie a Consorzi Provinciali, Regionali o Nazionali tra le Cooperative di Garanzia;



a)e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i Soci.

Art. 6) La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni Sociali.

Art. 7) Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote sociali nominative di importo non inferiore a € 25.82 (venticinque euro e ottantadue centesimi) cadauna o multiple di esso, secondo quanto sarà annualmente deliberato, nel corso del mese di gennaio di ciascun anno, dall'organo amministrativo, in relazione al patrimonio sociale riferito al dicembre precedente.

Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa.

Nessun socio potrà possedere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale.

Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 9, per causa di successione, con effetto verso la cooperativa, soltanto se l'erede sia socio, o avendo i requisiti di cui agli artt.8 e 9 sia ammesso in qualità di Socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

Art. 8) Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, commerciali, turistiche, di servizi, ricomprese nella classificazione regionale prevista dall'art. 1 della L.R. n. 34/1991 e successive modifiche e integrazioni, ed artigiane, regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, aventi sede e/o operanti nel territorio della Regione Siciliana, da imprese artigiane e agricole.

Nei limiti previsti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali possono far parte della cooperativa anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Tali imprese devono risultare in attività e non avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento; non essere incorse in insolvenze palesi ed il loro titolare non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

TITOLO III

SOCI

Art. 9) L'ammissione dei Soci è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda scritta degli interessati ed è annotata nel Libro dei Soci.

Art. 10) Il Socio versa, all'atto della iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà deliberato dall'organo amministrativo.

Art. 11) Ogni socio all'atto della ammissione alla cooperativa è obbligato a versare almeno una quota di capitale sociale, o un multiplo di essa, secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo in esecuzione del disposto del superiore art. 7).

Al momento della erogazione del finanziamento per il quale la cooperativa ha prestato fideiussione, giusto l'oggetto sociale, il Socio dovrà concorrere all'integrazione del fondo rischi con il versamento di una somma infruttifera pari ad un ventesimo del finanziamento ottenuto. Tale versamento verrà restituito al socio entro trenta giorni dall'estinzione di finanziamenti garantiti dalla cooperativa e nei limiti in cui questa non abbia subito addebiti per garanzie prestate in favore dello stesso socio. Parimenti verrà restituita all'amministrazione regionale competente l'eventuale somma, comprensiva degli interessi maturati, versata da questa a titolo di integrazione del fondo rischi.

Art. 12) Il Socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il regolamento, le deliberazioni dell'organo amministrativo e a favorire in ogni modo gli interessi della Cooperativa.

Art. 13) La perdita della qualità di Socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata a cura dell'organo amministrativo nel Libro dei Soci.

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio che venga a perdere uno dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dall'art. 9).

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo:

- a) per mancato pagamento, a norma dell'art.11 delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;
- b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- c) per fallimento del socio;
- d) per insolvenza, da parte del socio, per debiti garantiti dalla Cooperativa.

Il socio è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'organo amministrativo degli eventi che possano comportare la decadenza o l'esclusione.

Art. 14) Le deliberazioni, prese dall'organo amministrativo, a norma dell'articolo precedente, devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Il Socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'art.2533 del Codice Civile, soltanto dopo avere prodotto ricorso al Collegio dei Probiviri avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dall'organo amministrativo e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso.

Il ricorso ai Probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione.

Il Collegio dei Probiviri, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.



Art. 15) Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote di capitale da lui sottoscritte, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito a qualunque titolo vantato, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Art. 16) Il pagamento di cui all'art.15 deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del Socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione ed entro due mesi per i casi di decadenza o morte.



Art. 17) Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di avere adempiuto a tutti gli impegni.

Art. 18) Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto..

TITOLO IV OPERAZIONI

~~Art. 19)~~ La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 20) Il socio può ottenere prestazioni dalla Cooperativa soltanto dopo la sua iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 21) L'importo unitario massimo del finanziamento garantibile dalla cooperativa per ciascuna impresa non può superare i limiti massimi previsti dalla legge al momento della concessione del fido, attualmente disciplinati dall'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche.

Nel deliberare la concessione, si dovrà tener conto:

- a) della situazione patrimoniale del Socio, anche extraziendale, e delle prospettive di sviluppo in termini di reddito della sua impresa e quindi della capacità di rimborso delle facilitazioni finanziarie a qualsiasi titolo e da chiunque concesse;
- a)b) delle garanzie personali sulle capacità imprenditoriali e sulla serietà professionale del titolare o dei titolari della impresa richiedente;
- a)c) della durata, della natura e della finalità dei crediti richiesti;
- a)d) della esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate o in fase istruttoria.

L'organo amministrativo potrà avvalersi della collaborazione dei Presidenti Comunali, mandamentali e Sindacali delle Associazioni tra Commercianti ed Operatori Turistici della Provincia di Siracusa.

E' facoltà dell'organo amministrativo negare ai Soci la concessione delle prestazioni di garanzia motivando la decisione.

Art. 22) La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito o con altri Enti, per la concessione ai propri Soci di Credito, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte il patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tale rapporto potrà essere concordato in misura più elevata se la Cooperativa è assistita da garanzie sussidiarie per la parziale copertura delle perdite.

I finanziamenti garantibili non possono comunque superare l'ammontare di venti volte il totale del fondo rischi.

La percentuale di rischio da far quotare sulla garanzia consortile, per ogni singolo finanziamento garantito, non potrà essere superiore all'ottanta per cento (80%) e la stessa potrà essere controgarantita fino ad un massimo del novanta per cento (90 %) dal consorzio di secondo grado. Gli istituti di credito convenzionati assumeranno un rischio sino ad un

massimo dell'ottanta per cento (80 %).

Per la prestazione di garanzie in favore di particolari categorie di operatori economici, l'organo amministrativo potrà deliberare la costituzione di fondi speciali, come, ad esempio i fondi per la prevenzione del rischio di usura, per i quali benefici o intenda beneficiare di contributi specifici, sia pure con obbligo di restituzione. La garanzia complessivamente prestata dalla cooperativa per ogni singolo finanziamento assistito da garanzia a valere su detti fondi speciali, non potrà essere superiore al novantacinque per cento (95 %), ferme restando le eventuali percentuali di rischio a carico del fondo rischi ordinario e di controgaranzia fissate nel comma precedente.

Art. 22) L'organo amministrativo può deliberare che ciascun Socio all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di garanzia e/o contributo in conto interessi, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. Inoltre il Socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al ristorno a favore della Cooperativa di una percentuale che sarà deliberata dall'organo amministrativo. Tali ristorni saranno utilizzati a copertura dei costi di gestione e, in generale, alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale.

TITOLO V

ASSEMBLEE, CONSIGLIO DI GESTIONE E PRESIDENTE

Art. 24) Hanno diritto di voto nell'assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio, non amministratore e non dipendente della Società.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

Art. 25) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante avviso, che deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Detto avviso deve essere esposto in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima e pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci


Art. 26) L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- a)b) determina il compenso ad essi spettante ;
- a)c) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- a)d) delibera l'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione;
- a)e) delibera sulla distribuzione di utili;
- a)f) nomina e revoca il revisore contabile o la società di revisione incaricati del controllo contabile;
- a)g) approva il bilancio in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o qualora lo richieda un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



a)h) autorizza, su proposta motivata del consiglio di gestione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

a)i) delibera sulle domande di ammissione non accolte dal consiglio di gestione;

a)j) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

a)k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

I Soci possono farvi inserire la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci, non oltre il decimo giorno da quello in cui ha inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo per deliberare sulle ~~modifiche dello~~ statuto, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori, nonché sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dall'organo amministrativo.

Art. 27) L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente anziano, o, in subordine, dal più anziano degli Amministratori presenti.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i Soci presenti due scrutatori.

In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali :

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 28) Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci con diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Art. 29) Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei Soci con diritto a voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei votanti.

Ove lo statuto venga approvato dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca della Regione Siciliana ai fini del riconoscimento di eventuali agevolazioni in favore dei soci o di partecipazione al fondo rischi, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi per oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale devono essere sottoposte all'approvazione del medesimo assessorato.

Art. 30) Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria devono essere riportate nel Libro dei Verbali firmato dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Art. 31) L'amministrazione della cooperativa è esercitata secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli artt. 2409 octies e seguenti c.c. .

La Società, pertanto, è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, spetta al Consiglio di Sorveglianza, salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; i componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo i componenti del Consiglio di Gestione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio di Gestione devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali previsti dalla legge.

Non possono, inoltre, ricoprire l'incarico coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, ovvero di esistenza di cause di esclusione, previste dalle leggi nazionali o regionali tempo per tempo vigenti e coloro che intrattengano con la società, i soci e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.

E' ammessa la rieleggibilità nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Può inoltre far parte del Consiglio un rappresentante di ciascun Ente che partecipi alla formazione del patrimonio della Cooperativa versando un contributo annuale pari ad un minimo di cinquanta quote.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.


Non possono far parte del Consiglio di gestione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Art. 32) Il consiglio di gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381^{ter} e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui


pagina - 7

rapporti mutualistici con i soci .

Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo amministrativo e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 33) Il Consiglio di Gestione:

a) elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza ed eventualmente anche un Vicepresidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento ;

b) può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso;

c) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del consiglio e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione ;

d) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono la maggioranza dei componenti del consiglio di gestione in carica nonché i componenti del Consiglio di Sorveglianza .

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 34) Le deliberazioni del Consiglio di gestione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di gestione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Art. 35) Il Consiglio di gestione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della

Cooperativa che non sono riservati per Legge o per Statuto dall'assemblea dei Soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio di gestione di:

- a) deliberare o meno la concessione di prestazioni di garanzia ai Soci al fine di favorirne l'accesso al credito;
- b) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c. ;
- g) l'ammissione di nuovi soci ;
- h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci ;
- i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- l) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Al Consiglio di gestione è demandato pure il potere di far partecipare la Cooperativa a Consorzi Provinciali, Regionali e Nazionali che eventualmente si sostituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività delle Cooperative di Garanzia.

Art. 36) La rappresentanza generale della società spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, nonché ai singoli componenti del Consiglio di Gestione, nell'ambito dei poteri agli stessi delegati.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dal consiglio di gestione nell'atto di nomina.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37) Le mansioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere non danno diritto ad alcuna remunerazione che non sia stata fissata dall'assemblea. Agli Amministratori però spetta il rimborso delle spese che incontrano nell'esercizio delle loro funzioni purché autorizzate, e deliberate anticipatamente.


Art. 38) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Gestione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 c.c..

TITOLO VI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Art. 39) Il controllo è esercitato, secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli artt. 2409 octies e seguenti c.c., da un Consiglio di Sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina .

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del Consiglio di gestione e coloro che si trovano



nelle altre condizioni previste dall'art. 2409-duodecies, ultimo comma, Codice Civile; almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In seno al consiglio di sorveglianza partecipa un rappresentante dell'Amministrazione regionale, nominato dal dirigente del dipartimento finanze e credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 40) La nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente art. 39 del presente statuto, spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge. Anche la nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea convocata a sensi dell'art. 2364 bis, ultimo comma, c.c.; la cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'assemblea ordinaria dei soci in qualunque tempo. La delibera di revoca è validamente assunta col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

E' ammessa la rieleggibilità.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea ordinaria dei soci provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 41) Il presidente del consiglio di sorveglianza convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art.41- bis) Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Consiglio di Sorveglianza si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio di Gestione (art. 33). Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Sorveglianza e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.41- ter) Spetta al Consiglio di Sorveglianza:

- a) nominare e revocare il Presidente ed i componenti del consiglio di gestione e determinarne il compenso;
- b) approvare il bilancio di esercizio;
- c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- e) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) nel rispetto degli indirizzi strategici e programmatici eventualmente approvati dall'assemblea, verificare la coerenza con gli stessi delle iniziative assunte dal Consiglio di Gestione ed il grado di convergenza in sede attuativa degli indirizzi deliberati verso gli obiettivi fissati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.

Il Consiglio di Sorveglianza ha i poteri di cui all'art. 2403-bis, secondo e terzo comma c.c.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 42) L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Consiglio di sorveglianza, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico .

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.



Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 43) Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica non oltre i tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni dei Probiviri non hanno diritto a remunerazioni. Compete loro però il rimborso delle spese deliberate anticipatamente dall'organo amministrativo.



Possono partecipare con puro voto consultivo all'organo amministrativo.

Art. 44) La Cooperativa e i Soci devono rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei Soci. Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non ne siano stati ammessi dall'organo amministrativo.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere messa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente stesso della Cooperativa e al Socio, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata.

TITOLO IX BILANCIO

Art. 45) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato con delibera del consiglio di sorveglianza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo e il consiglio di sorveglianza, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico .

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 bis n. 4.

L'Assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% ;
- b) al Fondo di garanzia interconsortile di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nella misura prevista dalla legge norma;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea, e comunque in conformità alle previsioni di legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi del precedente comma deve essere destinata a fini mutualistici.

La cooperativa non potrà in alcun caso e sotto qualsiasi forma distribuire utili o avanzi di esercizio di qualsiasi specie alle imprese socie, anche in caso di scioglimento.

Art. 46) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.


E' fatto obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.


Art. 47) In caso di scioglimento della cooperativa la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività dovrà essere devoluta con le modalità previste dalle leggi speciali in materia di consorzi e cooperative di garanzia fidi, ed in particolare il residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 48) Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di Legge e le consuetudini locali.

Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere sottoposte a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.





Copia conforme dell'atto originale, registrato a Siracusa

il 8-11-2005 al n. 2871 che si rilascia in carta

libera per gli usi consentiti dalla legge

Siracusa, il 29 settembre 2005

